

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 08 ottobre 2008

Numero: n. 24856

Parti: Soc. Globtrade Ital. C. East Point Trading Ltd

Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 10, 1456

CLASSIFICAZIONE

DELIBAZIONE (Giudizio di) Sentenze arbitrali straniere

TESTO

Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere - Esecutività - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Condizioni - Originale del lodo arbitrale debitamente autenticato o copia autentica - Natura - Presupposto processuale - Produzione - Necessità - Verifica - Obbligo del giudice - Conseguenze

L'art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62) prevede, quale presupposto processuale per la delibazione di una pronuncia arbitrale straniera, la produzione, contestualmente alla domanda, dell'originale della decisione arbitrale, debitamente autenticata, ovvero di copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità, con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo arbitrale in originale, ma lo stesso non risulti «debitamente autenticato», deve ritenersi precluso alla Corte d'appello adita l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano del lodo straniero; la verifica di detto presupposto, la cui eventuale insussistenza non pregiudica la possibilità di una nuova domanda, deve essere effettuata d'ufficio dal giudice nel momento introduttivo del giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto.

CONFORMI E DIFFORMI

(1) Nel senso che la verifica della autenticità della copia della decisione invocato deve essere effettuata di ufficio dal giudice cfr. Cass. 14 marzo 1995 n. 2919.

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 08 ottobre 2008

Numero: n. 24856

Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere - Esecutività - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Condizioni - Originale del lodo arbitrale debitamente autenticato o copia autentica - Natura - Presupposto processuale - Produzione - Necessità - Verifica - Obbligo del giudice - Conseguenze

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo	-	Presidente	-
Dott. SALVAGO Salvatore	-	Consigliere	-
Dott. GILARDI Gianfranco	-	Consigliere	-
Dott. GIULIANI Paolo	-	rel. Consigliere	-
Dott. SALVATO Luigi	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GLOBTRADE ITALIANA S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 146, presso lo studio dell'Avv. SPAZIANI TESTA EZIO che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luciano Loricchio del foro di Gorizia, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

EAST POINT TRADING LTD., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell'Avv. GAMBERINI MONGENET RODOLFO che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Emanuele Urso, in forza di procura speciale in data 27.5.2004, autenticata da Philippos A. Yiapatos, Notaio in Nicosia - Cipro;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 359/2003, pronunciata il 28.2.2003 e pubblicata il 22.5.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.5.2008 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2.11.2001, la Globtrade Italiana S.r.l. conveniva davanti alla Corte territoriale di Trieste la East Point Trading Ltd., proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., avverso il decreto, emesso il 4.9.2001 dal Presidente dell'Ufficio anzidetto, mediante il quale, in relazione al disposto dell'art. 839 c.p.c., ed in accoglimento dell'istanza presentata dall'opposta il 25.7.2001, era stata dichiarata l'efficacia, nel territorio della Repubblica Italiana, del lodo arbitrale in grado di appello pronunciato tra le parti il 15.5.2001 dalla Grain and Feed Trade Association - GAFTA di (OMISSIS).

Deduceva l'opponente, nel merito, la lesione del diritto alla difesa, avendo il Collegio arbitrale, in violazione delle stesse regole che quest'ultimo si era dato e che era tenuto ad osservare, disatteso e respinto un'esplicita richiesta dell'opponente medesima volta ad ottenere di essere assistita da un avvocato, anche ai fini della traduzione nella lingua italiana o almeno di aiuto e suggerimenti durante l'udienza in cui si sarebbero dovuti assumere i testi e le dichiarazioni della parte deducente.

Costituitasi in giudizio, l'opposta, quanto alla lamentata compressione del diritto di difesa, argomentava nel senso che l'audizione dei testi inizialmente richiesta in primo grado era stata dalla stessa richiedente rinunciata e non riproposta in sede di appello.

La Corte territoriale adita, con sentenza in data 28.2/22.5.2003, respingeva l'opposizione, assumendo per quanto qui interessa:

a) che fosse da esaminare anche d'ufficio la questione della regolare instaurazione del procedimento deliberativo e, quindi, da sindacare se, nonostante l'exequatur presidenziale già concesso, risultassero depositati in atti i necessari documenti;

b) che, quanto alla produzione del lodo, quest'ultimo fosse stato prodotto addirittura in originale, mentre, in relazione al compromesso, contenuto in un documento anch'esso originale ma costituente il telefax,

dotato delle relative caratteristiche, vi fossero tutti i presupposti per riconoscerne la piena validità ai fini di causa;

c) che, circa la questione di merito relativa alla pretesa violazione del diritto alla difesa da parte degli arbitri, legata al fatto che il Collegio aveva rifiutato di consentire alla parte deducente di farsi assistere da un legale in sede di assunzione di prove e di interrogatori personali, la Globtrade avesse tuttavia, al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria, accettato il regolamento arbitrale, là dove quest'ultimo prevedeva che le parti non fossero assistite da legali nel procedimento, onde la medesima Globtrade, al pari della East Point, aveva rinunciato a tale assistenza e la decisione arbitrale di reiezione dell'istanza era risultata giustificata dall'accordo secondo regolamento.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Globtrade Italiana S.r.l., deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso la East Point Trading Ltd..

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 839 c.p.c., comma 2, e degli art. 3, e art. 4, comma 1, lett. a), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia mediante la L. 19 gennaio 1968, n. 62) sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere, nonché contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione, assumendo:

a) che la Corte territoriale, nella sentenza oggetto di gravame, dopo aver premesso che, per la deliberazione di pronuncia arbitrale straniera, si applica la disciplina della Convenzione sopra citata, afferma, in ciò errando, che la condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), della Convenzione stessa è stata rispettata in quanto il lodo risulterebbe "prodotto in originale, addiritturaa;

b) che la Convenzione anzidetta dispone che "la parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione deve produrre, unitamente alla domanda: a) l'originale debitamente autenticato della sentenza o una copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità...";

c) che, nella specie, l'istante ha depositato una copia del lodo n. 3900 pronunciato dalla GAFTA e, più precisamente, la copia che la segreteria della medesima GAFTA ha inviato alla East Point Trading Ltd., dopo che quest'ultima aveva pagato le spese del Collegio Arbitrale;

d) che il lodo sia una copia è dato di evincere anche dalla stessa lettera della segreteria della GAFTA, nella quale si afferma che viene inviata "la copia del lodo arbitrale d'appello con la data di oggi, 15.5.01";

e) che tale copia non sia autenticata è del pari indubitabile, risultando priva di qualsiasi menzione della sua conformità all'originale, verosimilmente depositato presso la GAFTA;

f) che l'impugnata sentenza è, dunque, errata, là dove trovasi affermato che la East Point Trading Ltd., unitamente alla domanda, ha depositato l'originale del lodo, senza che sia stato, invece, ritenuto che, essendo una copia, la medesima doveva essere certificata conforme all'originale;

g) che, comunque, quand'anche si volesse ritenere, come la Corte territoriale, che il lodo depositato dall'istante sia l'originale, a torto detto Giudice non ha rilevato che il lodo stesso doveva, comunque, venire autenticato, secondo quanto imposto dall'art. 4, della Convenzione sopra richiamata, il quale, infatti, prevede che l'originale del lodo da depositare sia appunto autenticato;

h) che, nella specie, infatti, il lodo originale non era autenticato, onde non solo era precluso alla Corte l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano formulata dalla East Point Trading Ltd., ma tale Giudice avrebbe dovuto, nel giudizio di opposizione, negare l'efficacia al lodo medesimo.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, dopo avere dato atto che "con comparse in corso di causa la Globtrade opponente ha dedotto che controparte opposta non ha prodotto gli originali o le copie autentiche del lodo e dell'atto contenente il compromesso, come prescritto dall'art. 4, della Convenzione di New York del 1958" e dopo avere riconosciuto, comunque, la necessità di "esaminare anche di ufficio la questione della regolare instaurazione del procedimento deliberativo, quindi anche (di) sindacare se, nonostante l'exequatur presidenziale concesso, fossero all'epoca in atti depositati i documenti necessari", ha, poi, rilevato che il lodo "è stato prodotto in originale, addirittura, mentre una discussione può farsi solo in relazione al compromesso, contenuto in un documento anch'esso originale ma costituente il telefax, dotato di tutte le relative caratteristiche (caratteri a stampa della provenienza, data ecc.)".

Orbene, per quanto attiene alla produzione del lodo, specificatamente investita dalle censure di cui al motivo in esame (primo nell'ordine), giova subito notare che tali censure, e segnatamente quelle (come risulta dall'illustrazione che precede) relative all'asserita erroneità della sentenza impugnata là dove quest'ultima "afferma che la East Point Trading Ltd con la domanda ha depositato l'originale del lodo e non ha, invece, ritenuto che, essendo una copia, la stessa doveva essere certificata conforme all'originale", non implicano la sussistenza del vizio revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, atteso che l'errore di fatto il quale legittima l'impugnazione per revocazione postula pur sempre che il fatto decisivo (incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ma affermato come esistente dal giudice, oppure positivamente accertato in essi, ma affermato come inesistente dal medesimo giudice) non abbia costituito un punto controverso su cui sia intervenuta adeguata pronuncia, ovvero non abbia costituito materia del dibattito processuale in ordine alla quale la decisione contestata abbia specificatamente statuito (Cass. 27 marzo 2007, n. 7469; Cass. 2 aprile 2007, n. 8220; Cass. 9 maggio 2007, n. 10637), laddove, nel caso di specie, secondo quanto accennato, da parte della stessa Corte

territoriale è stato espressamente dato atto che "con comparse in corso di causa la Globtrade opponente ha dedotto che controparte opposta non ha prodotto gli originali o le copie autentiche del lodo e dell'atto contenente il compromesso, come prescritto dall'art. 4, della Convenzione di New York del 1958" ed è stata riconosciuta, comunque, la necessità di "esaminare anche di ufficio la questione della regolare instaurazione del procedimento deliberativo, quindi anche (di) sindacare se, nonostante l'exequatur presidenziale concesso, fossero all'epoca in atti depositati i documenti necessari".

Tanto premesso, si osserva che la Convenzione sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, dopo avere, all'art. 3, stabilito che "Ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità di una sentenza arbitrale ed accorderà l'esecuzione di tale sentenza in conformità delle norme di procedura vigenti nel territorio in cui la sentenza è invocata, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti", prevede, quindi, al successivo art. 4, comma 1, che, "Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di cui al precedente articolo, la parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione deve produrre, unitamente alla domanda: a) l'originale debitamente autenticato della sentenza (l'original dument authentifie de la sentence, nella lingua francese originale) o una copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità...".

Le disposizioni precettive dell'anzidetta Convenzione del genere di quella riportata da ultimo, pur essendo state sostanzialmente recepite nel testo dei nuovi artt. 839 e 840 c.p.c., (e, cioè, dell'intero Capo 7^o del Titolo 8^o del Libro 4^o del codice di rito dedicato ai lodi stranieri, introdotto, per la prima volta, con la L. 5 gennaio 1994, n. 25, così "prolungando" la precedente disciplina che non termina più all'art. 831 c.p.c., ma, appunto, all'art. 840 c.p.c.), vuoi in ragione della prevalenza della disciplina convenzionale (relativa tanto alle condizioni per la recezione del lodo estero quanto ai motivi ostativi al riconoscimento) su quella del menzionato codice, vuoi in ragione del carattere di completezza ed autosufficienza della Convenzione stessa, danno luogo ad un micro-sistema del tutto autonomo, non solo in ordine ai presupposti sostanziali dell'exequatur di un lodo straniero da parte degli Stati aderenti, ma altresì in ordine a quelli processuali, limitando la potestà dei medesimi Stati alla mera determinazione del tipo di procedimento strumentale al provvedimento di esecuzione del lodo (Cass. 7 giugno 1995, n. 6426).

Nella configurazione della Convenzione, quindi, la produzione dell'originale "debitamente autenticato (dument authentifie) della sentenza o (di) una copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità costituisce un adempimento necessario correlato alla stessa possibilità di introduzione del giudizio di deliberazione, la cui sussistenza deve essere verificata di ufficio indipendentemente dalle deduzioni e dalle eccezioni della parte, rispetto al quale rilevano, invece, ai sensi dell'art. 3, della Convenzione già citata, le formalità di autenticazione secondo la disciplina stabilita dalla legge del giudice adito per la deliberazione, ovvero dal diritto processuale dello Stato richiesto, senza possibilità di applicazione della "prassi anglosassone" là dove, secondo l'assunto dell'odierna controrcorrente, "la figura del notaio per l'autentica non esiste neppure", onde la mancata produzione, contestualmente alla relativa domanda, dell'originale del lodo "debitamente autenticato (dument authentifie) o (di) una copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità" preclude alla Corte territoriale l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano (Cass. 14 marzo 1995, n. 2919), nel senso, più in particolare, secondo quanto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che la produzione anzidetta costituisce un presupposto processuale e non una condizione dell'azione, la cui sussistenza, cioè, impregiudicata restando la possibilità della proposizione di una nuova domanda di riconoscimento del lodo, deve essere verificata con riguardo esattamente a tale momento "introduttivo" ed il cui difetto, all'opposto, osta all'emanazione di una decisione nel merito e, segnatamente, alla pronuncia dell'invocata deliberazione (Cass. 26 maggio 1981, n. 3456; Cass. 12 febbraio 1987, n. 1526; Cass. 12 novembre 1992, n. 12187; Cass. 20 settembre 1995, n. 9980).

Nella specie, sulla base dell'esame degli atti, consentito a questa Corte venendo in considerazione la denuncia di un error in procedendo, è dato di ricavare che il lodo allegato dalla parte istante alla domanda di deliberazione, ove pure sia da intendere prodotto in "originale" (e non, quindi, in "copia", la quale, comunque, non recherebbe le "condizioni richieste per la sua autenticità"), non risulta, in ogni caso, "debitamente autenticato", onde la mancata produzione, contestualmente alla domanda di deliberazione, del documento appunto "dument authentifie", secondo quanto previsto, invece, dall'art. 4, comma 1, lett. a), della già citata Convenzione, precludeva alla Corte territoriale l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano del lodo straniero.

Il motivo in esame, quindi, merita accoglimento, là dove, rimanendo di conseguenza assorbiti il secondo ed il terzo motivo, l'impugnata sentenza, stante il difetto dell'adempimento relativo alla stessa possibilità di introduzione del procedimento deliberativo, va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c., restando così travolto altresì il decreto emesso dal Presidente della Corte territoriale di Trieste in data 4.9.2001 (mediante il quale è stata dichiarata l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana del lodo arbitrale in grado di appello n. 3900, pronunciato fra le parti il 15.5.2001 dalla Grain and Feed Trade Association - GAFTA di Londra), atteso che, essendosi verificata una causa di improponibilità della domanda (denunciata davanti a questa Corte attraverso il motivo di cui sopra) la quale nè è stata dichiarata nella sede presidenziale ex art. 839 c.p.c., nè è stata sanzionata nella sede di opposizione ex

art. 840 c.p.c., il Giudice di legittimità che accolga tale motivo deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata con effetto anche sulla primitiva statuizione, in quanto il processo non poteva essere iniziato. Occorrendo provvedere, a norma dell'art. 385 c.p.c., comma 2, in ordine alle spese processuali dell'intero giudizio, se ne ravvisano giusti motivi di compensazione nella natura meramente preliminare della questione affrontata e nella sua stessa incertezza.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008

CONFORMI E DIFFORMI

(1) Nel senso che la verifica della autenticità della copia della decisione invocato deve essere effettuata di ufficio dal giudice cfr. Cass. 14 marzo 1995 n. 2919.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 **GIUFFRÈ EDITORE**